



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Corte dei Conti
Ufficio di Controllo sugli Atti del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e
del Ministero della transizione ecologica
controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it

e p. c.

Al Direttore dell'Ufficio Centrale di Bilancio
presso MASE
Dott. Francesco Ali
rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

Al Capo di Gabinetto
Avv. Mario Antonio Scino
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Capo del Dipartimento Amministrazione
generale, pianificazione e patrimonio
naturale (DiAG)
Dott.ssa Loredana GULINO
DiAG@mase.Gov.it

Al Capo del Dipartimento Unità
di Missione per il PNRR
Dott. Fabrizio PENNA
DIPNRR@mase.gov.it

Al Direttore Generale
Gestione finanziaria, monitoraggio,
rendicontazione e controllo - MASE
Avv. Giorgio CENTURELLI
centurelli.giorgio@mase.gov.it
gefim-udg@mase.gov.it

Al Direttore Generale
Coordinamento, gestione
progetti e supporto tecnico – MASE
Dott.ssa Maria Benedetta FRANCESCONI
francesconi.mariabenedetta@mase.gov.it
cogespro-udg@mase.gov.it

OGGETTO: Rilievo al prot. CdC 002040/2023 -Fascicolo n. 115976 [redacted] Decreto direttoriale n. 2 del 13/01/2023 – Approvazione della Convenzione n. 2 del 05/01/2023 tra MASE e [redacted] avente ad oggetto la: Digitalizzazione dei Parchi nazionali e delle Aree marine Protette" Ecologica- PNRR M2C4 Inv. 3.2. Riscontro nota prot. 24682 del 21.02.2023

In riscontro alla nota prot. ingresso MASE n. 24682 del 21.02.2023 di codesta Ill.ma Corte, avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito al Decreto direttoriale n. 2 del 13/01/2023 con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione n. 2 del 5 gennaio 2023, sottoscritta tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e [redacted] (di seguito indicata come [redacted]), per lo svolgimento delle attività di sviluppo, supporto e gestione e conduzione dei “Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette” e “Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai parchi e dalle aree marine protette” ([redacted]), ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti dall’Investimento M2-C4 - 3.2 del PNRR “Digitalizzazione dei Parchi nazionali e delle Aree marine protette”, lo scrivente Ministero rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che il Decreto in parola, in data 20/02/2023, ha superato con esito positivo il riscontro preventivo amministrativo contabile da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MASE, previsto dalla normativa vigente.

In merito ai singoli rilievi sollevati da codesta Ill.ma Corte:

A) sulla richiesta di dettagliati chiarimenti in ordine alle motivazioni attinenti alla congruità economica dell’offerta presentata da [redacted] Alla pag.1 della nota che si riscontra osserva la Corte:

Per quanto nel decreto in oggetto l’affidamento diretto a [redacted] sia motivato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cionondimeno, collocandosi tale affidamento nell’ambito delle misure attuative del PNRR (con esso, infatti, l’amministrazione intende realizzare gli obiettivi previsti dall’investimento 3.2 “Digitalizzazione dei Parchi nazionali e delle Aree marine protette” nell’ambito della misura 2 componente 4 del PNRR), occorre fare riferimento, sotto il profilo motivazionale, anche a quanto stabilito dall’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 per quanto riguarda gli ambiti oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione titolare. Tanto più che, a tale riguardo, l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito indicata come ‘AgID’), nel parere n. 19/2022, reso, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 82 del 2005, sullo schema di convenzione di cui sopra, non ha mancato di evidenziare che «Esistono anche altre società sul mercato in grado di fornire i medesimi servizi» (cfr., in particolare, par. 6.8 del parere n. 19/2022). Peraltro, nel suddetto parere n. 19/2022, AgID formula una serie di condizioni che non risultano tutte recepite nel testo della convenzione n. 2, approvata con il decreto in oggetto (si richiama, ad esempio, la mancanza di clausole «finalizzate a motivare maggiormente [redacted] al raggiungimento degli obiettivi istituzionali»); inoltre, il parere citato rinvia, soprattutto per gli aspetti più direttamente attinenti alla congruità economica, alle considerazioni espresse in un precedente parere AgID n. 16/2022, che non risulta presente nella documentazione inviata a questo Ufficio e che non consente quindi di svolgere un’adeguata verifica sull’effettivo recepimento nel testo definitivo della convenzione di tutte le condizioni alle quali AgID subordina il suo parere favorevole.

Sul punto lo scrivente Ministero evidenzia che la scelta di avvalersi di [redacted] per la realizzazione della Misura PNRR I3.2, è stata fondata sulla necessità di garantire una efficace razionalizzazione ed una maggiore funzionalità del proprio Sistema Informativo la cui gestione, in

termini di sviluppo e conduzione, sono già stati assegnati a [redacted] nell'ambito della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 97, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, a mente del quale *“al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni”*

Per quanto specificatamente riguarda il parere Agid n. 19/2022, come noto l'Agenzia esprime parere favorevole vincolato al soddisfacimento delle seguenti specifiche condizioni:

1. rafforzamento degli articoli della convenzione che trattano il tema del riuso e definizione degli obiettivi specifici riguardo l'adozione delle piattaforme digitali nazionali promosse dal Piano triennale secondo le indicazioni del paragrafo 6.1 del Considerato.

Sul punto si rileva come tale condizione sia stata integralmente recepita nella Convenzione, laddove all'art. 6 comma 2 espressamente si pattuisce che: *“resta comunque inteso che la Società procederà a realizzare le applicazioni software soltanto quando le stesse non siano reperibili sul mercato, ovvero quando non sia possibile attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, art. 68, e dalle Linee guida AGID su acquisizione e riuso software PA, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa. “*

Tale disposizione pattizia è stata ribadita anche nel testo del Piano operativo, laddove è esplicitato che *“nello sviluppo delle soluzioni la Sogei si impegna ad usare le piattaforme SPID, CIE, pagoPA, AppIO tutte le volte che ne sussistano i requisiti”*;

2. valutazione dell'introduzione nella convenzione di clausole e/o strumenti (es. indicatori di risultato cui legare parte della remunerazione) finalizzati a motivare maggiormente [redacted] al raggiungimento degli obiettivi istituzionali del MASE.

Sul punto lo scrivente Ministero osserva che relativamente all'introduzione di obiettivi di risultato sono state pattuite clausole finalizzate a stimolare e garantire la massima collaborazione della [redacted] nel raggiungimento degli obiettivi, secondo le tempistiche previste, perseguiti dal MASE. E' stato, invero, pattuito che il pagamento di [redacted] avvenga solo al momento della consegna di un output completato e comunque verificato dall'Amministrazione e che eventuali ritardi saranno oggetto della corresponsione, in capo alla Società, di una penale. In tale contesto appare ultroneo introdurre meccanismi quali quelli di “quota sospesa”;

3. verifica dei passaggi della convenzione relativi alle metriche per lo sviluppo applicativo, tenendo conto delle indicazioni espresse nel parere n. 16/2022.

Sul punto lo scrivente Ministero precisa che in merito alle attività denominate Misura dell'impatto dell'ambito è stata modificata la descrizione, eliminando il riferimento che la fa apparire come una metrica. Le giornate aggiuntive di governo progetto verranno previste solo in specifici casi, ma non inglobate nel FP per pulizia metodologica.

Per quanto riguarda la coerenza di SNAP con ISO25010, si concorda sull'osservazione tanto che nel testo si parla volutamente di compatibilità e non di coerenza. La compatibilità accennata si ritiene però che possa rappresentare un riferimento per misurare l'effort in maniera efficace. Peraltro ad oggi

non si intende applicare la metodologia SNAP come tale, bensì condividere una classificazione degli elementi di cui tener conto nella determinazione dell'effort aggiuntivo che comunque viene stimato in giorni persona sulla base dell'esperienza.

Infine, in merito all'impegno sostenuto a copertura dei requisiti non funzionali, si precisa che viene fatto un dimensionamento in giorni persona aggiuntivi alla stima dei FP che coprono l'effort per i requisiti non funzionali e sono utilizzati per le attività di definizione delle architetture, esecuzione dei benchmark, esecuzione dei penetration test, ecc.;

4. tener conto delle indicazioni economiche contenute nel paragrafo 6.6 del Considerato;

Relativamente al suggerimento di introdurre nella convenzione in esame una clausola con l'impegno di [redacted] ad allineare i corrispettivi unitari ai valori che deriveranno dalla revisione, si evidenzia che la clausola pur essendo implicita è stata inserita nell'articolo 5 comma 4 della convenzione:

“Qualora intervenissero variazioni dei corrispettivi unitari dei Servizi di cui all'Allegato A derivanti da indicazioni del Dipartimento delle Finanze, gli importi delle suddette tariffe verranno adeguati e formalizzati per i Servizi che abbiano analoghe caratteristiche di erogazione”;

5. valutazione delle integrazioni dei livelli di servizio suggerite al paragrafo 6.7 del Considerato;

Riguardo ad ulteriori SLA legati al gradimento del personale che eroga il servizio stesso, si precisa che il modello di lavoro previsto consente di garantire al MASE personale adeguato senza dover prevedere meccanismi di valutazione di gradimento. Inoltre il MASE intende operare con [redacted] fissando risultati e output finali di consegna obbligando di fatto [redacted] ad organizzarsi al meglio per ottemperare agli impegni.

In merito agli indicatori sul riuso applicativo si precisa che stipulando con [redacted] l'obiettivo del MASE è quello di beneficiare di un approccio in cui il riuso di codice sia garantito by design ma soprattutto l'aspettativa è che [redacted] offra il valore aggiunto di un riuso di più alto livello indotto da:

- economie di scala indotte dai volumi complessivi gestiti
- riuso di soluzioni già realizzate per altre PA
- interoperabilità fra PA ma anche sviluppi congiunti fra PA

Infine, sulle inesattezze su alcuni lds, è stata effettuata una ulteriore verifica dalla quale è emersa la loro correttezza. Nello specifico la soglia è riferita al numero di eventi (tempo massimo di intervento o di ripristino) entro xx ore nel yy% dei casi, la penale è correlata al numero di eventi che superano la soglia;

6. rilettura e revisione del testo della convenzione e dei suoi allegati, tenendo conto di quanto riportato al capitolo 7 del Considerato.

Sul punto si osserva che tutte le inesattezze sono state rimosse

Si allega, per completezza il relativo parere Agid 16/2022 (**Allegato n. 1**) richiesto al fine di disporre della necessaria congruità economica.

§

B) sulla richiesta di invio dell'offerta economica aggiornata a seguito del parere Agid 19/2022.

Alla pag. 2 della nota che si riscontra osserva la Corte:

Si chiede inoltre l'invio anche dell'offerta aggiornata presentata da [redacted] a codesta amministrazione a seguito del ridetto parere n. 19/2022 di AgID; agli atti risulta la nota n. 162500 del 22 dicembre 2022, ma non anche la documentazione a questa allegata.

Sul punto lo scrivente Ministero osserva che l'offerta aggiornata a seguito del ridetto parere n. 19/2022 di AgID, è riportata nel Piano Operativo 2022 – 2026 allegato B alla Convenzione stipulata tra le parti il 30 dicembre 2022. In allegato, si invia la documentazione trasmessa da [redacted] il 22

dicembre 2022 e acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 162500, completa degli allegati richiesti **(Allegato n. 2).**

§

C) Alla pag. 2 della nota che si riscontra osserva la Corte:

Al fine di permettere un più agevole raffronto, tornerà utile trasmettere anche un “testo a fronte” della ridetta convenzione n. 2 (e dei suoi allegati), recante a fianco il testo originario, antecedente cioè alle modifiche poi introdotte per recepire le condizioni di AgiID e con le opportune evidenziazioni in grassetto, nel testo della convenzione n. 2, delle modifiche stesse.

Si trasmette, in allegato, la documentazione contrattuale con l’evidenza delle modifiche sostanziali apportate rispetto alla versione inviata in AGID **(Allegato n. 3).**

§

D) Sulla richiesta di chiarimenti sulle modalità di calcolo dei corrispettivi

Alla pag. 2 della nota che si riscontra osserva la Corte:

Si chiede, altresì, di fornire ~~dettagliati~~ chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo dei corrispettivi previsti a favore di per le attività connesse, dando conto della corretta applicazione degli importi unitari previsti nel “ ” (di cui vi è cenno al par. 6.6 del parere n. 19/2022 di AgID).

Sul punto lo scrivente Ministero evidenzia che nel Piano Operativo 2022 – 2026, allegato B alla Convenzione stipulata tra le parti il 30 dicembre 2022, in ciascuna tabella economica sono riportati i prezzi unitari applicati che risultano pienamente coerenti con quelli riportati nel listino di cui al Parere 19/2022.

Di seguito la lista dei prezzi unitari applicati:

Professional e Servizi accessori	
Professional	Euro
Servizio di Coordinamento (gg)	800
Servizio Specialistico (gg)	502
Servizio Operativo (gg)	362

Progettazione e Sviluppo servizi ICT	
Sviluppo e manutenzione evolutiva del software ad hoc	Euro
Unità di sviluppo	197,42
Unità non funzionali (gg)	432

Gestione e Conduzione Servizi ICT	
Manutenzione servizi ICT	Euro
Unità di manutenzione – mese	1,2
Servizio di Customer Care	
Customer Management	Euro

Richieste risolte dal Customer support	7,15
Richieste risolte dal Supporto Specialistico	35,52

Data Center	
Server	Euro
immagini – mese	480,19
vCPU – mese	67,2
vRAM –mese	14,16
immagini DR – mese	454,24
vCPU DR – mese	65,16
vRAM DR – mese	14,16
Appliance-T	Euro
GB appliance-T – mese	2,15
GB appliance-T DR – mese	0,972

In merito, invece, all’osservazione Agid par. 6.6 del parere 19/2022, si evidenzia che è stata apportata una modifica alla Convenzione, art. 5, comma 4, al fine di garantire che: *“Qualora intervenissero variazioni dei corrispettivi unitari dei Servizi di cui all’Allegato A derivanti da indicazioni del Dipartimento delle Finanze, gli importi delle suddette tariffe verranno adeguati e formalizzati per i Servizi che abbiano analoghe caratteristiche di erogazione.”*

§

E) Sulla richiesta di chiarimenti sulle ragioni della peculiare disciplina dei beni e servizi acquistati da Sogei

Alla pag.2 della nota che si riscontra osserva la Corte:

Infine, si richiedono chiarimenti in ordine alle ragioni della peculiare disciplina dei beni e servizi acquistati da SOGEI per conto del Ministero, che appare particolarmente sbilanciata a favore della società (articolo 10 della convenzione). Per tali beni e servizi è prevista la remunerazione a rimborso degli «importi effettivamente corrisposti ai fornitori» (cfr. comma 9 dell’articolo 10 citato, che prevede anche il rimborso degli «eventuali importi corrisposti dalla stessa Società a Consip») in assenza di una preventiva autorizzazione da parte del Ministero (il comma 5 del medesimo articolo 10 prevede solo una “comunicazione” da parte di SOGEI, senza neppure precisare il momento in cui tale comunicazione debba avvenire).

Sul punto lo scrivente Ministero evidenzia che tale condizione si applica solo ai beni e servizi acquisiti da Sogei in proprio nome ma per conto del Ministero e che quindi risultano oggetto di rimborso da parte dello stesso. Tali acquisizioni sono previste nel Piano Operativo che è oggetto di esplicita approvazione da parte del Ministero (rif. Art. 4 della Convenzione); a fronte di tali acquisizioni il Ministero riconosce a SOGEI la spesa reale sostenuta dalla Società verso il fornitore, oltre le spese sostenute per l’iter di acquisizione che includono le tariffe riconosciute a Consip per l’espletamento della acquisizione.

Non sembra quindi esserci uno sbilanciamento e/o un vantaggio per la Società che per gli approvvigionamenti opera obbligatoriamente tramite Consip.

§

F) Sulla mancanza di una specifica manleva del Ministero e sulla mancata subordinazione del trasferimento della proprietà dei beni al Ministero alla preventiva attività di collaudo e attestazione di regolare esecuzione del servizio acquisito

Alla pag. 2 della nota che si riscontra osserva la Corte:

Inoltre, il comma 7 del medesimo articolo 10 stabilisce che «I diritti e le responsabilità in relazione ai beni acquisiti dalla Società in nome proprio e per conto del Ministero si intendono trasferiti al Ministero alla data della loro installazione presso i luoghi da questo indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna», senza prevedere una specifica manleva a favore del ministero, né tanto meno subordinare tale trasferimento di “diritti e responsabilità” alla positiva effettuazione di un collaudo ovvero all’attestazione della regolare esecuzione del servizio acquisito.

Sul punto lo scrivente Ministero rappresenta che a mente dell’articolo 10 della Convenzione la gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti con i fornitori dei beni e dei servizi acquisiti è operata dalla Società sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica (comma 3). Generalmente gli acquisti sono effettuati attraverso la Consip quale Centrale di Committenza (comma 2) che procede ad una pre-verifica dei beni oggetto di acquisizione e comunque come previsto dal comma 6 dello stesso articolo, relativamente ai beni acquisiti in nome di Sogei e per conto del Ministero, Sogei procede alla verifica di conformità e al trasferimento dei diritti e responsabilità al Ministero alla data della loro installazione (comma 7).

§

G) Sulla mancanza previsione della messa a disposizione al Ministero delle fatture

Alla pag. 3 della nota che si riscontra osserva la Corte:

Infine, non risulta in nessun luogo della convenzione che le fatture, relative ai contratti di acquisto di beni e servizi per conto del ministero, siano rese disponibili al ministero stesso anche ai fini di eventuali controlli.

Sul punto si evidenzia che le Parti hanno pattuito che le fatture siano tenute a disposizione del Ministero per eventuali controlli.

L’art. 13 della Convenzione “Rapporti Periodici” richiama quanto descritto nell’allegato C “Processo di Pianificazione, Rendicontazione e Fatturazione” in cui si fa riferimento in particolare ai prospetti previsti per la rendicontazione contabile di cui al par. 4 nel quale sono indicate le tipologie di prospetti previsti:

- “Ordini di vendita dei B&S” relativa ai beni già consegnati o installati ed ai servizi già prestati o in corso di prestazione, Collaudo B&S a rimborso contiene l’esito dei collaudi eseguiti sui fornitori terzi,
- Penali fornitori è il prospetto che riporta eventuali penali applicate a fornitori terzi per inadempienze contrattuali. Tale importo viene accreditato con l’emissione di una apposita nota di credito per riversamento penali applicate a fornitori e relativa documentazione a corredo,
- Dettaglio beni ad installazione è il prospetto che elenca le apparecchiature hardware acquistate da Sogei per nome e per conto dell’Amministrazione installate nel periodo presso i loro uffici.

A sua volta l’articolo 14, comma 6 della Convenzione dispone che le fatture delle risorse esterne e dei beni acquisiti saranno tenute a disposizione dello scrivente Ministero per gli eventuali controlli:

“Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della Società e tenute a disposizione del Ministero per l’effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.”

Allegati:

Allegato n. 1 Parere Agid 16/2022

Allegato n. 2 Trasmissione SOGEI prot. n.162500 del 22.12.2022 post parere Agid 19/2022 e Allegati

Allegato n. 3 Documentazione con evidenza delle modifiche introdotte post parere Agid 19/2022

- a) Convenzione
- b) Descrizione dei Servizi, Livelli di Servizio e Corrispettivi – Allegato A alla Convenzione
- c) Piano Operativo 2022 – 2023 – Allegato B alla Convenzione
- d) Tabelle economiche

Il Vicario

Dott. Antonio Maturani

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)